



Alla Corte dei Conti

Sezione regionale di Controllo per l'Umbria
Via Martiri dei Lager, 77
06100 PERUGIA

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'obbligo, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, per il Comune di stipulare una polizza assicurativa anche per la responsabilità amministrativo-contabile da colpa grave del personale incaricato delle attività incentivate (Allegati I.7 e I.10 del D.Lgs. 36/2023)

Premesso che:

- L'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti devono adottare azioni finalizzate alla copertura assicurativa dei rischi connessi al personale, in un'ottica di trasparenza e affidabilità dell'azione amministrativa;
- L'art. 45 del medesimo decreto, unitamente agli Allegati I.7 e I.10, individua le attività tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica, ecc.) soggette a responsabilità anche erariale a carico dei dipendenti pubblici;
- Il comma 7, lett. c), dell'art. 45 prevede specificamente l'adozione di azioni per la copertura assicurativa dei rischi del personale impiegato nelle attività di cui all'Allegato I.10;
- L'Allegato I.10 consente espressamente la stipula di polizze assicurative a favore del personale tecnico interno, in relazione agli incarichi specifici;
- In base alla normativa sopra richiamata una quota del 20% dell'incentivo per le funzioni tecniche deve essere destinata a coperture assicurative obbligatorie;

Dato atto che:

- Il Comune di Perugia ha stipulato polizze RCT per la responsabilità civile della P.A. e dei dipendenti per danni a terzi- escludendo però la responsabilità per colpa grave- oltre a polizze per la responsabilità professionale di progettisti e verificatori finanziate nel quadro economico dell'opera, in conformità alla normativa vigente;

Rilevato che:

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nel parere n. 2329 del 26 febbraio 2024, ha chiarito che la copertura assicurativa per il personale tecnico deve includere anche i danni derivanti da colpa grave, in quanto strumento di tutela patrimoniale e garanzia dell'efficienza amministrativa;
- Ulteriori pareri MIT (n. 2090 e n. 2163) hanno precisato che l'obbligo assicurativo previsto dall'art. 45, comma 7, lett. c), riguarda le attività tecnico-gestionali connesse al singolo appalto di cui all'Allegato I.10;

Evidenziato che:



- **L'ANAC, con il Parere n. 34 bis del 17 luglio 2024**, rileva che le disposizioni del Codice non sono del tutto chiare, ma interpreta che, con riferimento alle attività tecniche previste nell'Allegato I.10, **può ritenersi ammissibile** che l'amministrazione stipuli polizze assicurative a copertura della responsabilità civile professionale del personale, nei casi che risultino obbligatori per legge (ad esempio, per gli incarichi indicati dal Codice stesso).

Tuttavia, l'ANAC sottolinea che l'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 **non prescrive** una copertura assicurativa obbligatoria del personale per colpa grave a carico dell'ente, ma definisce il concetto di "colpa grave". Inoltre, richiamando l'art. 2, comma 4 del Codice, l'ANAC ritiene che l'ente abbia la **facoltà** (non l'obbligo) di stipulare polizze anche al di fuori dei casi strettamente obbligatori, purché l'amministrazione valuti opportunamente la consistenza del rischio da coprire e la disponibilità finanziaria (ovvero l'onere nel bilancio).

In proposito L'ANAC richiama alcune condizioni che l'amministrazione deve tener presenti affinché la stipula della polizza risulti compatibile con le regole del Codice e della contabilità pubblica:

- Valutazione del rischio da coprire: non basta l'astratta possibilità di stipulare, ma l'ente deve stimare concretamente i rischi e giustificare la necessità della copertura.
- Verifica della copertura finanziaria: l'ente deve garantire che esistano risorse adeguate (stanziamenti di bilancio) per sostenere il costo dei premi.
- Cautela rispetto ai casi di responsabilità da dolo, che possono essere esclusi o disciplinati a parte.
- Coerenza con i principi di trasparenza, concorrenza e buona gestione del patrimonio pubblico: la stipula deve rispettare procedure trasparenti e criteri di scelta non discrezionali.

L'ANAC segnala che, date le ambiguità normative, la compatibilità della copertura assicurativa va valutata con cautela e caso per caso. Non afferma che vi sia un obbligo in ogni situazione, ma indica che l'ente può fare uso della facoltà, entro i limiti indicati e nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari. Il parere riconosce che la materia è "non chiara" e che l'orientamento va bilanciato con le indicazioni legislative, con la Relazione illustrativa del Codice e con gli avvisi della Corte dei Conti

Atteso che:

1. La Corte dei Conti, con la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 89/2023/SRCPIE/PAR, ha ritenuto compatibile la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei tecnici con i principi contabili, a condizione del rispetto dei vincoli di bilancio;

In particolare la corte ritiene che **non permangono ragioni ostative** all'applicazione della regola speciale della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del personale tecnico (nel caso specifico, per la verifica della progettazione) a carico dell'amministrazione. Tuttavia, ciò non significa che la copertura sia automatica o illimitata: deve riferirsi ai casi espressamente previsti dal Codice. In particolare, il Collegio sottolinea che l'assicurazione non può coprire rischi che non rientrino nella sfera di responsabilità patrimoniale dell'amministrazione, poiché assicurare eventi estranei a tali rischi sarebbe privo di giustificazione e potrebbe comportare danno erariale.

La corte riconosce quindi che, nelle ipotesi previste dal Codice, non esistono ostacoli giuridici a che l'amministrazione sostenga il costo della polizza per responsabilità civile (non contabile) del proprio personale tecnico.



Tuttavia, la Corte precisa che la copertura da responsabilità contabile (danno erariale) **non è coinvolta** e rimane soggetta al divieto generale. La delibera rafforza l'interpretazione che la polizza deve essere strettamente collegata agli incarichi tecnici previsti dal Codice, non può essere generica né estendersi a rischi non contemplati.

In questo caso, la sezione Piemonte afferma che non è corretto assumere che il divieto dell'art. 3, comma 59, della L. 244/2007 (relativo al divieto di assicurare responsabilità amministrativo-contabili dei dipendenti) sia "superato" dal Codice dei Contratti. Il comma 59 ha valore di nullità contrattuale per quei casi rimasti vietati, e non può essere semplicemente derogato per interpretazione.

2. La Corte dei Conti Toscana con la deliberazione **n. 76/2025/PAR (17 aprile 2025)** ha affrontato il quesito se, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti abbiano l'obbligo di stipulare polizze assicurative (responsabilità civile professionale) per il personale che svolge funzioni tecniche (Allegato I.10), anche quando la quota del 20% prevista non sia sufficiente a coprire il costo del premio. La Corte sostiene che la polizza non è un "optional": l'obbligo normativo, secondo la Sezione Toscana, impone che l'amministrazione copra **integralmente** l'onere assicurativo anche oltre la quota minima del 20% prevista dall'art. 45, comma 7, lett. c). Anzi, la quota del 20% non va intesa come **limite massimo** (massimale di spesa), bensì come minima parte delle risorse che devono essere destinate obbligatoriamente a coperture assicurative. Se quella quota non basta, l'ente deve reperire ulteriori risorse proprie per completare la copertura. La Sezione richiama che gli oneri delle attività tecniche sono da imputare agli stanziamenti delle singole procedure, e che le risorse destinate alle funzioni tecniche (comma 2) servono anche per questi scopi. Inoltre, la deliberazione evidenzia che l'ente non può sottrarsi all'obbligo di copertura invocando l'insufficienza della quota del 20% già destinata: si richiede che l'Amministrazione provveda con risorse aggiuntive e coerenti con gli equilibri di bilancio.

Con deliberazione Sez. Toscana n. 118/2025/QMIG la corte, pone in relazione la normativa del Codice dei Contratti e il **divieto generale** stabilito dall'art. 3, comma 59, della legge 244/2007 (che vieta di assicurare la responsabilità amministrativo-contabile/danno erariale). In particolare, la Sezione Toscana riconosce che le Sezioni regionali hanno già espresso soluzioni divergenti: c'è una parte che interpreta l'obbligo del Codice come limitato alle polizze di responsabilità civile verso terzi, in continuità con il regime previgente, e che la responsabilità amministrativa rimarrebbe esclusa. La deliberazione 118/2025 solleva il problema se la norma del Codice (art. 45 e seguenti) debba essere letta come **una deroga al divieto** del 244/2007, consentendo polizze anche per danni all'amministrazione, o se debba essere interpretata in modo compatibile al divieto, ovvero estendendosi solo ai danni verso terzi.

In pratica, il Collegio chiede alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti una pronuncia di massima (cioè a livello nazionale) per dirimere il conflitto interpretativo (se l'obbligo assicurativo possa includere la responsabilità amministrativa/contabile)

Considerato

Alla luce delle norme citate, della giurisprudenza contabile, dei pareri MIT e ANAC e delle prassi amministrative consolidate, sussistono orientamenti divergenti e incertezze interpretative, si sottopongono alla Corte dei Conti i seguenti quesiti:

- a) La Corte ritiene legittimo che l'Ente sostenga con fondi propri i premi di una polizza assicurativa che copra anche la responsabilità amministrativo-contabile da colpa grave del personale incaricato delle funzioni previste dagli Allegati I.7 e I.10?

che:



Città di
PERUGIA
La Sindaca

- b) L'adozione di una copertura assicurativa per la responsabilità da colpa grave deve considerarsi obbligatoria per la stazione appaltante o facoltativa? In caso di obbligatorietà, l'omissione potrebbe integrare profili di responsabilità a carico del dirigente o del dipendente?

Ringraziando dell'attenzione, si porgono,
Cordiali saluti

La Sindaca del Comune di Perugia
Vittoria Ferdinandi